



Il Ministro della cultura

**DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” e, in particolare, l'articolo 23-ter il quale prevede che “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 recante “Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali” e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, il quale stabilisce che: “A decorrere dall'entrata in vigore della citata legge n. 214 del 2011, fermo restando il limite massimo retributivo di cui all'articolo 3, il personale di cui all'articolo 2 che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le Autorità amministrative



Il Ministro della cultura

**DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

indipendenti, ove conservi, secondo il proprio ordinamento, l'intero trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non può ricevere a titolo di retribuzione o di indennità, o anche soltanto a titolo di rimborso delle spese, per l'incarico ricoperto, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza”;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’articolo 13, il quale prevede che “A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

VISTO il decreto del Ministro della cultura 27 novembre 2014, recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n. 94669 del 10 luglio 2006, con la quale sono state impartite istruzioni per la determinazione dei trattamenti economici dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 30 marzo 2022, n. 126, con il quale la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro, Consigliere di Tribunale amministrativo regionale, è stata collocata in posizione di fuori ruolo per l’espletamento dell’incarico di Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della cultura;



Il Ministro della cultura

**DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 24 febbraio 2022, n. 77 concernente la determinazione del trattamento economico spettante alla dott.ssa Di Mauro per la nomina a Consigliere di tribunale Amministrativo regionale;

VISTO il decreto ministeriale 31 marzo 2022, con il quale la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro è stata nominata Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro della cultura;

VISTA la dichiarazione con la quale della dott.ssa Floriana Venera Di Mauro ha optato per il mantenimento del proprio trattamento economico fondamentale in godimento correlato all'incarico di Consigliere di Tribunale amministrativo regionale;

VISTA la dichiarazione della dott.ssa Floriana Venera Di Mauro con la quale ha rappresentato di non superare il massimo retributivo previsto dalla normativa vigente;

VISTO l'articolo 5, comma 5, lettera b), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, secondo cui, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il trattamento economico onnicomprensivo del Capo dell'Ufficio legislativo è determinato "in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell' articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero";

CONSIDERATO che il trattamento economico del Capo dell'Ufficio legislativo, così come determinato nel presente decreto, non supera il limite massimo retributivo previsto dal citato decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

DECRETA:



Il Ministro della cultura

**DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Art. 1
(Trattamento economico)**

1. A decorrere dal 31 marzo 2022, alla dott.ssa Floriana Venera Di Mauro, Consigliere di tribunale Amministrativo regionale, è riconosciuto, per l'incarico di Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della cultura un importo annuo lordo dipendente di € 34.841,46 a titolo di indennità, determinato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012.

**Art. 2
(Efficacia)**

1. Il trattamento economico, così come determinato dal precedente articolo, ha effetto dal 31 marzo 2022 e ha durata fino al termine dell'incarico, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 5, comma 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**Art. 3
(Oneri)**

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, dal 31 marzo 2022 al 31 dicembre 2022, comprensivi degli oneri di legge, sono pari a € 34.804,39, e sono posti a carico del capitolo 1006 P.G. 4 (per l'importo di € 26.227,88), del capitolo 1006 P.G. 2 (per l'importo di € 6.347,15) e del capitolo 1016 P.G. 1 (per l'importo di € 2.229,37) dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2022. Per gli anni successivi la relativa spesa, pari a € 46.234,62 annui lordi, comprensivi degli oneri di legge, graverà sui corrispondenti capitoli.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma

**IL MINISTRO DELLA
CULTURA**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**